



Il Blog di Paola Salazar

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Documenti](#) [Scelti per Voi](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Lavoro](#) » [Il Blog di Paola Salazar](#) » [Rapporto di lavoro](#) » Elevata professionalità: è rapporto di lavoro autonomo o subordinato?

24 novembre 2014

Elevata professionalità: è rapporto di lavoro autonomo o subordinato?

[Tweet](#)

Mi piace 0 Share

Nel dibattito quanto mai vivo e sempre più rilevante in materia di autonomia e subordinazione – anche in vista di un ripensamento della materia nel quadro della delega contenuta nel Jobs Act – una recente decisione della Cassazione spicca per l'affermazione di un principio fondamentale: l'irrelevanza di quelli che sono normalmente identificati come indici "sussidiari" della subordinazione in presenza di chiari elementi di fatto (oltre che negoziali) per il riconoscimento del carattere genuinamente autonomo della prestazione quali la volontà delle parti accompagnata da una corretta gestione del rapporto di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav. 24 ottobre 2014, n. 22690 allegata in calce).

Il criterio utilizzato dalla Suprema Corte di Cassazione nel caso specifico, in linea con un certo orientamento che attribuisce valore alla volontà delle parti – nel senso dell'autonomia – quando accompagnata dal comportamento successivo alla conclusione del contratto, si risolve nell'affermazione di un principio fondamentale anche per la valutazione delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

acquisizioni, Adderal, ammortizzatori sociali,
apprendistato, autoimpresa, benefit, beni e servizi,
**conciliazione vita-
lavoro**, cura, donne e lavoro, e-mail,

Si afferma, infatti, che “non costituisce parametro valido per determinare la natura subordinata del rapporto la continuità per un certo periodo di tempo della prestazione lavorativa di progettista atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale riconducibile alla natura del rapporto è svincolata dall’occasione in cui si manifesta la necessità dell’incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell’incarico stesso” (in senso contrario cfr. Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289).

In buona sostanza, la genuinità dell’incarico riconducibile ad una specifica professionalità e, quindi, il criterio finalistico che governa in modo più stringente, dopo la riforma Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 98), il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e il contratto di collaborazione a progetto (cfr. la Circolare del Ministero del lavoro 11 dicembre 2012, n. 29 e la Circolare Ministero del lavoro 29 agosto 2013, n. 35), costituisce anche un utile parametro per la valutazione delle modalità di gestione del rapporto di lavoro che, se corrispondenti alla tipologia contrattuale scelta non possono che ricondurre il rapporto ad un genuino rapporto di lavoro autonomo.

Personalmente ritengo che, se ben costruiti e supportati da corrette modalità di gestione, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) e i contratti di prestazione d’opera intellettuale possano costituire un mezzo per supportare scelte di vita anche in termini di conciliazione vita-lavoro, liberandoci dal preconcetto della precarietà a tutti i costi. Per esperienza, in moltissimi casi, il rapporto di lavoro autonomo (o parasubordinato) – al di là delle ipotesi in cui sia “imposto” secondo una certa “italianità” dei nostri costumi – è scelto e voluto in primo luogo da chi lavora.

E’ solo quando la gestione del rapporto si allontana dagli obiettivi iniziali individuati dalle parti che nasce il contenzioso.

[Clicca qui per scaricare la sentenza.](#)

Lecture: **5186** | Commenti: **4** |

[Tweet](#)

 Mi piace **0**

 Share

 Share

 E-mail

 PDF

 RSS

4 Commenti a “Elevata professionalità: è rapporto di lavoro autonomo o subordinato?”

-  **Giulio Fedele** scrive:
Scritto il 25-11-2014 alle ore 10:36

Il vero ‘preconcetto’ che da anni inquina la normativa del lavoro, e che mi auguro (da molto tempo) sia fatto oggetto di ripensamento, è proprio quello di ‘para-subordinazione’ (co.co.pro, ecc.). Non esiste ‘in

empowerment, famiglia, felicità sul lavoro,
flessibilità, futuro, Generazione Y, giovani,
informazioni, **jobs act, Lavoro,**
Lavoro agile, lavoro autonomo, lavoro rosa,
lavoro subordinato, **maternità,**
occupazione femminile, **orario di**
lavoro, organizzazione del lavoro,
part-time, pausa, pensione, produttività, progetti
di formazione, **rapporto di lavoro, reddito da**
lavoro dipendente, scuola, **smart working,**
stress da lavoro, **telelavoro,** tempi di lavoro,
tempi di non lavoro, università, **welfare,**
welfare aziendale

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) >



NOVITA'

[I rapporti di lavoro nel fallimento](#)

Bonetti Paolo, Scaini Fabio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ 45,00 (-15%) € 38,25



[Dirigenti e giusta causa](#)

Ripa Alessandro

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 45,00 (-14%) € 38,50

natura' un tertium genus lavoro para-subordinato il lavoro in realtà o è autonomo o è dipendente: ogni altra forma (co.co.co, co.co.pro, ecc., rapporti che non vanno confusi/assimilati a quelli di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e 2230 cc.) è solo frutto di finzione -escogitata dalla dottrina giuslavorista degli ultimi decenni a fini elusivi- e fonte della inestricabilità normativa in materia (aggravata dalla riforma Fornero). Anche sul piano strettamente giuridico, il legittimare, come solitamente si fa, l'esistenza nel nostro ordinamento di detta forma di lavoro (collaborazione coordinata e continuativa) sulla base dell'abusato art. 409, 3° cpc., è mero 'preconcetto' (o tesi precostituita) che non regge ad una interpretazione obbiettiva e corretta. Infine, frutto di 'preconcetto' mi pare anche il voler giustificare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le libere 'scelte di vita anche in termini di conciliazione vita-lavoro': come se queste -certamente giuste- scelte, in un 'normale' sistema duale (lavoro dipendente/lavoro autonomo, com'è in ogni altro paese al mondo) non possano essere soddisfatte con il ricorso ad un rapporto di lavoro autonomo (nelle sue varie forme, compreso quello occasionale)!

2.  **Bartolo Meotti scrive:**

Scritto il 26-11-2014 alle ore 11:07

Nelle PA sanitarie la parasubordinazione è una autentica finzione che maschera dei rapporti subordinati. Medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, assistenti sociali, personale amministrativo, vengono reclutati con questa tipologia di contratto di lavoro autonomo in barba alla legge con finte procedure comparative di reclutamento che eludono i controlli in nome della elevata specializzazione professionale, dovuta per alcuni all'obbligo di iscrizione ad Albi professionali, inquinano il mondo del lavoro pubblico, inveleniscono le relazioni sindacali, e forniscono alibi ai manager pubblici per non ripensare a come riorganizzare i servizi in coerenza con l'evoluzione tecnologica e scientifica, preferendo in sostanza, d'accordo le istituzioni regionali, il reclutamento di lavoratori e lavoratrici a minor costo e senza tutele.

3.  **Harleysta scrive:**

Scritto il 2-1-2015 alle ore 09:42

...molto tempo fa qualcuno disse che non è impossibile porre ordine e governare l'Italia ma inutile!



Lavoro autonomo e agile

Rausei Pierluigi

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 35,00 (-14%) € 30,00



NOVITA'

Codice del lavoro

Fava Gabriele, Varesi Pier Antonio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ 50,00 (-15%) € 42,50



NOVITA'

Formulario del lavoro

Spolverato Gianluca

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ 80,00 (-15%) € 68,00



Licenziamento

Colombo Andrea, Rausei Pierluigi, Ripa

Alessandro, Varesi Alessandro

4.  **Giovanni scrive:**

Scritto il 6-1-2015 alle ore 10:46

Per essere pignoli, la sentenza allegata (Cass. Civ. Sez. Lav. 24 ottobre 2014, n. 22690) non afferma il principio dell'irrelevanza degli indici "sussidiari", bensì richiama una precedente pronuncia – ben più risalente (la 17549/03) – che aveva cassato con rinvio una sentenza di merito nella quale si riconosceva la subordinazione sulla base dei soli elementi cd. sussidiari. Senonché, pare che la Corte d'Appello – gravata del nuovo giudizio di rinvio – si sia poi limitata a considerare di natura autonoma il rapporto di lavoro senza condurre alcuna preventiva indagine sugli elementi "non sussidiari". Di qui l'inevitabile ulteriore ricorso per cassazione del lavoratore che approda alla nostra sentenza 22690/2014.

Per essere ancora più pignoli, non sorvolerei sul fatto che il ricorso del lavoratore è stato accolto, sempre con rinvio, e non mi stupirebbe se ne uscisse alla fine vittorioso. E' ben vero che gli elementi sussidiari non possono essere gli unici indici su cui il giudice deve fondare il suo convincimento, ma nessuna sentenza ne dichiara l'irrelevanza. Anzi, nel caso della sentenza portata alla nostra attenzione, stando al peso di questi elementi "sussidiari" (il lavoratore seguiva un orario di lavoro, le sue ferie venivano pianificate come quelle di tutti i lavoratori subordinati, percepiva uno stipendio mensile e in aggiunta gli venivano pagati gli straordinari, era organicamente inserito in azienda, effettuava le sue prestazioni con utilizzo dei mezzi aziendali, ...) è facile prevedere che l'indagine circa la sussistenza o meno di elementi "non sussidiari" (la soggezione a ordini specifici, la soggezione a un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, ...) indurrà a ritenere sussistente la subordinazione.

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web



Alessandro, varesi Alessandro

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 50,00 (-15%) € 42,50



[Guida alle Paghe](#)

Brisiani Massimo

Editore: **Ipsoa**

€ 230,00



NOVITA'

[Colf e Badanti 2018](#)

Licari Fabio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ 119,00 (-14%) € 102,00



[Diritto & Pratica del Lavoro](#)

Casotti Alfredo, Gheido Maria Rosa,

Massi Eufrazio, Miscione Michele,

Rausei Pierluigi, Rotondi Francesco,

Sica Angelo, Soprani Pieguido,

Spolverato Gianluca

Editore: **Ipsoa**

€ 385,00

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

